

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Riciclaggio

La decisione

Riciclaggio - Appropriazione indebita - Tracciabilità - Elemento oggettivo del reato - Elemento soggettivo del reato - Autoriciclaggio (c.p., art. 648-bis).

Anche in casi di movimenti bancari tracciabili sussiste il reato di riciclaggio.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 22 ottobre 2014 (ud. 9 ottobre 2014) - ESPOSITO, *Presidente* - GALLO, *Relatore* - Viola, *P.G.*

Il commento

**Tracciabilità e riciclaggio:
binomio indissolubile tra gli artt. 648-bis e ter c.p.
e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio**

1. Il reato di riciclaggio sussiste anche in caso di movimenti bancari tracciabili. Questo quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte, depositata il 22 ottobre del corrente anno. La questione sottoposta ai Giudici della Seconda Sezione penale della Cassazione nasce da un accredito bancario effettuato dal ricorrente attraverso il trasferimento di fondi in precedenza ricevuti sul proprio conto corrente.

In sostanza, trattasi di mero trasferimento di denaro tra conti correnti intestati a soggetti differenti che, secondo quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (presupposto necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 648-bis c.p.).

I giudici di legittimità, invece, sono giunti ad una differente conclusione affermando il principio di diritto secondo cui il delitto di riciclaggio è idoneo a rappresentarsi anche in presenza di una condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente all'altro, giacché detta condotta si configura come volta a ostacolare la tracciabilità dello stesso denaro.

Nello specifico, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, la difesa dell'imputato proponeva ricorso facendo valere, ai fini che qui interessano, da un lato, l'erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p., asserendo che le descritte operazioni per le quali lo stesso imputato è stato condannato sono tali da consentire la piena tracciabilità del denaro senza alcuna possibili-

tà di errore o difficoltà nella ricostruzione; dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 648-*bis* c.p. per difetto di dolo, contestando sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in capo all'agente, sia la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

Tanto premesso, nel rigettare il succitato ricorso, la Suprema Corte ha fondato le sue motivazioni ricostruendo l'oggetto materiale del reato di riciclaggio, nonché il suo elemento soggettivo.

2. Pertanto, al fine di cogliere il percorso logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte, appare necessario richiamare preliminarmente alcune nozioni su cui si è fondato il giudizio dei giudici di legittimità.

Oggetto materiale del reato di riciclaggio, in virtù di quanto statuito dall'art. 648-*bis* c.p., possono essere «beni, denaro o altre utilità» purché provenienti da delitto non colposo. Mentre la primigenia formulazione della norma faceva riferimento soltanto al denaro e ai valori, restringendo di conseguenza l'ambito applicativo della fattispecie ai soli oggetti materiali con capacità di monetizzazione immediata (cioè che non richiedevano ulteriori passaggi per divenire moneta di scambio), con la formulazione del 1993 l'ambito applicativo è stato ampliato ai beni e alle altre utilità¹.

La nozione di "bene" risulta essere più ampia di quella di "cosa" richiamata dall'art. 648 c.p., giacché ricomprende, oltre ai beni materiali, anche quelli immateriali². Il legislatore ha volutamente usato una formula onnicomprensiva di "altre utilità" proprio per farvi ricomprendere ogni tipo di entità economicamente apprezzabile, purché esistente al momento della commissione del fatto di riciclaggio, nel senso che l'oggetto deve essere previamente entrato a far parte del patrimonio di chi ha commesso il reato presupposto³.

Ciò rilevato, la Suprema Corte, con il ricorso oggetto di trattazione, è stata investita della questione circa la sussistenza o meno del reato di riciclaggio anche nell'ipotesi di movimenti bancari tracciabili. Essendo indubbio, in ogni caso riteniamo preferibile premetterlo, che il passaggio di denaro da un soggetto ad un altro, quale che sia la forma tecnica prescelta, configura *ex se* una "utilità" apprezzabile economicamente, a prescindere dal provento generato dal trasferimento *de quo*.

Come accennato in premessa, il caso prende le mosse proprio da un accredito bancario effettuato dal ricorrente mediante il trasferimento di fondi in precedenza ricevuti sul proprio conto corrente, che, secondo la difesa, non

¹ ANGELINI, *Il reato di riciclaggio, aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008, 20.

² RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, 83.

³ CERQUA, *I soggetti attivi e l'oggetto materiale del diritto di riciclaggio*, in *Dir. prat. soc.*, 2009, 4, 35.

avrebbe «ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa del bene».

La tesi prevalente conferisce a quest'ultimo inciso una funzione caratterizzante le tre ipotesi di condotta di cui all'art. 648-*bis*, accomunate dalla suscettibilità a produrre l'effetto tipico del riciclaggio, cioè quello della dissimulazione dell'origine del denaro, dei beni o delle altre utilità⁴. Dunque, attraverso l'inciso di cui al comma primo dell'art. 648-*bis*, il legislatore ha operato una sorte di *reductio ad unitatem* delle condotte⁵.

Tale interpretazione individua nell'ostacolo all'identificazione l'offesa tipica della fattispecie, rappresentando un utile parametro per la valutazione della lesività delle condotte, per l'accertamento del dolo e per l'individuazione degli elementi differenziali rispetto ad altre fattispecie⁶. Tutte le condotte descritte devono, dunque, svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà nella scoperta della provenienza delittuosa dei beni.

Già in passato, la Corte di cassazione aveva sostenuto che «integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito»⁷.

Inoltre, la medesima giurisprudenza sosteneva che il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire ai depositanti il *mero tandundem*⁸. Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. Proprio in base a tali principi, si è affermata la sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario⁹.

⁴ AMATO, *Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attività illecite: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative*, in *Cass. pen.*, 1995, 1339; D'AMBROSIO, *Riciclaggio, l'esperienza italiana*, ivi, 1995, 1099; MAGRI, *Sui limiti di applicabilità del delitto di riciclaggio*, in *Foro ambr.*, 2006, 193.

⁵ MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 83.

⁶ DONADIO, Sub art. 648 *bis*, in *C.p. Lattanzi, Lupo*, IX ed., Milano, 2010, 706.

⁷ Cass., Sez. II, 7 gennaio 2011, Berruti, in *Mass. Uff.*, n. 249445, con nota di RAZZANTE, *Riciclaggio, operazioni bancarie e prescrizione*, in *Giur. it.*, 2011, 2374.

⁸ Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2008, Argiri Carrubba, in *Mass. Uff.*, n. 242372.

⁹ Cass., Sez. II, 6 novembre 2009, Di Silvio e altri, in *Riv. dott. comm.*, 2014, 1, 171.

In virtù di quanto sostenuto, con la sentenza *de qua* la Corte di legittimità ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in passato dalla medesima Corte, e cioè che, costituendo ostacolo alla tracciabilità, integra un atto di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato. Non si vede come possa essere possibile, francamente, giungere a diversa conclusione, non solo per l'atteggiamento costante della Suprema Corte, ma soprattutto perché la stessa appare conforme sia alla *littera*, che alla *ratio legis*.

3. La sentenza oggetto di trattazione si sofferma, come anticipato, anche sull'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio. Nella formulazione originaria della fattispecie, il legislatore aveva previsto esplicitamente la sussistenza di un dolo specifico alternativo che poteva essere o di profitto o di ausilio all'autore del reato presupposto. A seguito della riformulazione della norma si è abbandonato il riferimento al dolo specifico, cosicché parlare dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, attualmente, impone un'indagine relativa al dolo generico richiesto all'agente. Quest'ultimo deve ricomprendere sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene riciclato sia la coscienza e la volontà di porre in essere operazioni idonee ad ostacolare la tracciabilità del bene.

Il caso in esame ha ad oggetto il trasferimento di una somma di danaro da una società, poi fallita, al ricorrente, per essere poi, il denaro medesimo, successivamente versato in conto aumento di capitale di una differente società.

Il difensore dell'indagato contestava sia l'asserita consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in capo all'agente, sia la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita delle somme.

Orbene, la consapevolezza di frapporre un ostacolo alla tracciabilità costituisce con assoluta certezza uno degli elementi caratterizzanti della condotta di riciclaggio e non può quindi non ripercuotersi sull'elemento soggettivo del reato¹⁰.

Anche la più risalente giurisprudenza di legittimità ha infatti sancito che risponde del reato di riciclaggio chi, sostituendo, trasferendo ovvero compiendo operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, agisce con finalità di ripulire i suddetti be-

¹⁰ In argomento, BIFFA, *Sul dolo del delitto di riciclaggio*, in *Giur. mer.*, 1991, 1170; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 419; FLICK, *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, in *Riv. soc.*, 1991, 46; COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano, 1990, 91.

ni di provenienza illecita; tale finalità costituisce notoriamente l'elemento di differenziazione rispetto alla fattispecie di ricettazione¹¹.

La vera *quaestio iuris*, in realtà, risiede nella consapevolezza da parte del riciclatore della provenienza delittuosa del bene oggetto materiale del reato. Analoga questione si è posta in riferimento al reato di ricettazione. Sul punto sono intervenute le Sezioni unite, prevedendo che il dolo eventuale è sì compatibile con il delitto di ricettazione, ma la possibilità in ordine alla provenienza delittuosa del bene non può essere "presunta" ma deve essere desunta mediante un'attenta analisi dei riscontri probatori¹².

Discorso che può essere mutuato al delitto di riciclaggio; pertanto, il dolo eventuale può risultare compatibile con la fattispecie in esame, ma l'accusa non potrà limitarsi a dimostrare che vi era un'oggettiva situazione di sospetto, bensì dovrà dimostrare come, in base alle risultanze istruttorie, il soggetto agente avrebbe agito lo stesso pure se fosse stato sicuro della provenienza delittuosa del bene, e ciò, come noto, adottando quantomeno come parametro probatorio la c.d. prima formula di Frank. In altri termini, è sufficiente la consapevolezza di trasferire cose generate da delitto, perché, in più, per avvicinarsi il più possibile al profilo dell'elemento volitivo, è necessario il ricorso al modello d'oltralpe *et supra* descritto¹³.

In linea con quanto affermato si pone anche la sentenza in esame, secondo la quale l'imputato ha ricevuto, con più trasferimenti, la somma di denaro oggetto di contestazione, senza che vi sia documentazione di alcun titolo giuridico che giustifichi, sotto il profilo legale, questo ingente passaggio di denaro. Da ciò i giudici di legittimità ricavano che non v'è dubbio che si tratta di comportamenti sintomatici della consapevolezza, in capo all'agente, della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione dello stesso per impedirne l'identificazione.

Quanto sostenuto dalla Corte di cassazione si pone, dunque, in conformità a quanto previsto dalla medesima giurisprudenza con le più recenti decisioni, in virtù delle quali, ad es., «nel delitto di riciclaggio, come nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito»¹⁴, pur se la decisione delle Sezioni unite, utilizzando la prima Formula di Frank, ha, come

¹¹ Da ultimo, con una rassegna sia dottrinale che giurisprudenziale (ivi richiamate), RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, cit., 78.

¹² Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, Nocera, in *Mass. Uff.*, n. 246324, con nota di DEMURO, *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 300.

¹³ Così anche MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., 167.

¹⁴ Cass., Sez. II, 26 novembre 2013, Antonicelli e altri, in *Mass. Uff.*, n. 259009.

abbiamo ricordato, senza dubbio avvicinato maggiormente il dolo eventuale alla “volontà dell’evento”.

4. La sentenza in esame appare, a nostro avviso, rilevante anche “in prospettiva futura”, cioè in relazione al reato di autoriciclaggio, ovvero sia la nuova fattispecie che è stata di recente approvata in via definitiva dal nostro Parlamento¹⁵. Appare infatti chiaro che il delitto di autoriciclaggio sarà idoneo a verificarsi anche in presenza di una condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente all’altro, sempre, però, se operato dallo stesso soggetto, autore del reato presupposto. Anzi, tale condotta costituirà certamente oggetto di contestazioni più frequenti da parte dei pubblici ministeri, con il conseguente aggravio sia per la polizia giudiziaria che per i Tribunali.

Di tale Progetto, ormai per l’appunto definitivamente approvato, preoccupa tuttavia soprattutto la previsione di una causa di non punibilità, laddove il soggetto abbia utilizzato il bene di provenienza illecita per uno scopo puramente personale, che risulta infatti intimamente contraddittoria e, quindi, in netto contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza, ex art. 3 Cost¹⁶.

La formulazione degli articoli 648, 648-*bis* e *ter* c.p., come è noto, invece, esclude l’applicabilità degli stessi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale discendono i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

La *ratio* di tale scelta legislativa è stata ravvisata nell’assunto secondo cui la pena prevista per il reato presupposto racchiuderebbe già in sé la punizione per la dissimulazione dei proventi. Tale *ratio* tuttavia, che si è discussa anche in sede di lavori preparatori all’attuale riforma in tema di autoriciclaggio, appare fondata sulla violazione del principio del *ne bis in idem*, che nel caso di specie si rivela tuttavia del tutto infondata, sol che si consideri come non può certo sostenersi l’identità del fatto tra il reato presupposto che può essere costituito, ad esempio, dallo spaccio di sostanze stupefacenti, e lo stesso autori-

¹⁵ Si tratta del d.d.l. n. 1642 del 2014, «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», diventata legge il 4 dicembre 2014.

¹⁶ In tal senso anche MANNA, Intervento alla Tavola Rotonda su: “*Luci ed ombre nel contrasto ai reti di riciclaggio - Norme internazionali, nazionali ed europee a confronto*”, Roma, Scuola Superiore di Polizia, 20 ottobre 2014, il quale giustamente aggiunge come l’ipotesi meno grave di autoriciclaggio che riguarda delitti-presupposto puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, rischia di interdire la possibilità di utilizzare importanti strumenti di ricerca della prova, come ad esempio, le intercettazioni telefoniche, proprio per i delitti che usualmente fungono da reato presupposto del riciclaggio e quindi dell’autoriciclaggio, cioè a dire la truffa, la corruzione, *aut similia*, in quanto la pena stabilita per questa ipotesi “minore” è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500.

ciclaggio, che non può non integrare una condotta distinta, pur se posta in essere dallo stesso soggetto autore anche del precedente reato, tendente appunto a ripulire il denaro di provenienza delittuosa e così impedirne l'identificazione da parte dell'autorità di polizia giudiziaria. Tale impostazione attualmente si rivela quindi oltretutto non più adeguata, giacché, se nella sua formulazione originaria la fattispecie del riciclaggio aveva ancora ben evidenti i caratteri di accessorialità rispetto ai reati principali (di particolare gravità) puniti dalla primigenia formula del 1978, i quali venivano a costituire un *numerus clausus*, la formulazione attuale della fattispecie non consente di addivenire alla medesima conclusione¹⁷.

Il d.d.l. n. 1642, ormai diventato legge, inserendo il nuovo articolo 648-ter nel codice penale modifica quindi questa "originaria" impostazione; in particolare, ai sensi del comma primo del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

5. Come può evidenziarsi quindi dalle impostazioni normative, dottrinali e giurisprudenziali che sinora si è cercato di riassumere, la "tracciabilità" dei movimenti di denaro oggetto di riciclaggio è, per così dire, "connaturata" al reato medesimo, non solo nella sua configurazione attuale, ma anche in quella dell'autoriciclaggio. Non è infatti immaginabile una operazione di "ripulitura" di denaro sporco mediante la quale, con parvenza formalmente ineccepibile, si sia tentato di legittimare l'ingresso nel mercato "legale" di denaro, beni o utilità provenienti da quello "illegale". È il contrario di quanto ancora si afferma, un po' sbrigativamente, da parte di chi non ha evidentemente approfondito a sufficienza il concetto e l'essenza di questa, peraltro controversa, figura criminosa.

L'elemento di valutazione che risulta di più complessa dimostrazione, rispetto alla stessa oggettività delle operazioni è, quindi, come dimostrato, quello volitivo, caratterizzato dal dolo. È questa la reale *probatio diabolica* affidata agli inquirenti ed ai giudicanti: la *voluntas* del soggetto agente di compiere quelle azioni compendiate nella coscienza degli elementi fattuali previsti, e ciò spiegherebbe perché la giurisprudenza, a Sezioni unite penali, rispetto al "reato-

¹⁷ RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, cit., 91.

madre”, cioè la ricettazione, ma con conclusioni estendibili anche al “reato-figlio”, ovvero sia, appunto, il riciclaggio, ha ritenuto, con una decisione peraltro assai sofferta, di estendere l’ambito della colpevolezza anche alla contro-versa figura del dolo eventuale¹⁸.

RANIERI RAZZANTE

¹⁸ Cfr., in argomento, sui profili critici cui dà luogo il dolo eventuale, in particolare MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Scritti in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, I, 201 ss., cui si rinvia anche per gli ulteriori, opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.